

ECC.MO TAR DEL LAZIO

R O M A

RICORSO

per il sig. prof. Alberto Corinadesi, nato a Roma, il 6/2/1951, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria C. Alessandrini, presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Federici n. 2, giusta procura a margine del presente atto

CONTRO

Il Ministero della Pubblica Istruzione, in persona del Ministro p.t.
E nei confronti, ove occorra, del Prof. Carlo Federici

per l'annullamento, per quanto di ragione,

previa sospensione,

della Circolare ministeriale n. 20 del 16/02/07, con la quale, tra l'altro, nell'Allegato 3, alle "Istruzioni per la compilazione del Modello ES-1", si stabiliscono procedure discriminatorie e lesive nei riguardi degli insegnanti tecnico-pratici e di arte applicata ai fini della nomina a commissario esterno nelle Commissioni per gli esami di Stato per l'a.s. 2006/2007 – e in particolare il divieto di indicazione del codice della materia di insegnamento e la valutazione, ai fini della nomina anche a commissario (oltre che a presidente, come già eccepito in altro ricorso giacente presso codesto Ecc.mo TAR contro il sotto citato D.M. n. 6/07 del 17/01/2007 e la medesima Circolare ministeriale n. 20 del 16/02/07), del possesso di laurea quadriennale o specialistica rispetto alla corretta esclusiva valutazione del previsto possesso del titolo di accesso richiesto per l'insegnamento svolto;

del D.M. n. 6/07 del 17/01/2007, con il quale tra l'altro, all'art. 6 comma 3 si prevede che nelle nomine a commissario esterno nelle Commissioni per gli esami di Stato per l'a.s. 2006/2007 si proceda "tenendo conto, comunque, del diploma di laurea valido per l'ammissione ai concorsi per l'accesso ai ruoli", invece di correttamente prevedere di tenere conto "del prescritto titolo valido per l'ammissione ai concorsi per l'accesso ai ruoli";

del D.M. n. 7/07 del 17/01/2007, con il quale tra l'altro, negli Allegati recanti "Materie oggetto della seconda prova scritta e materie affidate ai commissari esterni" negli esami di Stato per l'a.s. 2006/2007 sono indicate come classi di concorso di titolarità delle materie scolastiche elencate quelle relative ai soli docenti laureati, escludendo quelle dei docenti tecnico-pratici (e dei docenti di arte applicata) parimenti contitolari delle medesime materie;

di ogni atto comunque connesso, presupposto e conseguenziale al provvedimento impugnato.

SIPREMETTE:

- Il ricorrente Prof. Alberto Corinadesi, iscritto all'AID-Associazione Nazionale Insegnanti Diplomati, è in possesso di diploma di maturità di scuola secondaria superiore, è insegnante di materie tecnico-pratiche ricomprese nella Tab.C delle classi di concorso, insegna nell'Istituto Tecnico Industriale Statale "A. Volta" di Roma, ed ha presentato domanda per la nomina a Commissario esterno nelle Commissioni di esami di Stato per l'anno scolastico 2006/07. **[Atti/Doc.ti n.1]**

- Il Prof. Carlo Federici è un docente laureato di materie tecnico-teoriche ricomprese nella Tab.A delle classi di concorso, ed è titolare per tali insegnamenti presso l'ITIS Einstein di Roma.

(I). **In data 13/01/2007** è stata pubblicata nella G.U., Serie generale n.10 (ed il giorno successivo è entrata in vigore), la **legge 11/01/2007 n.1, [Atti/Doc.ti n.2]** recante «*Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università*».

In particolare, la **legge 10 dicembre 1997, n.425 [Atti/Doc.ti n.3]**, recante «*Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore*», viene modificata dall'art.1 della nuova legge.

L'art.1, comma 1, della legge 11/01/2007 n.1 recita infatti: «*Gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997, n.425, sono sostituiti dai seguenti: ...*»; e seguono *i nuovi testi dei predetti tre articoli*, come sostituiti dalle statuizioni recate dalla legge n.1/07 – articoli che innovano «in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore» ed in particolare in merito a «*Ammissione all'esame*» (art.2 L. 425/97 come sostituito dall'art.1 L.1/07), «*Contenuto ed esito dell'esame*» (art. 3 L. 425/97 come sostituito dall'art.1 L.1/07) e «*Commissione e sede dell'esame*» (art.4 L. 425/97 come sostituito dall'art.1 L.1/07), qui in particolare reintroducendo la presenza di commissari esterni nella commissione di esame, in misura pari al cinquanta per cento dei commissari. *I successivi due articoli della legge n.1/07 trattano della «delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università» (art.2 legge n.1/07) e delle «Disposizioni transitorie, finali, finanziarie e abrogazioni» (art.3 legge n.1/07): in tale ultimo articolo viene in particolare abrogato l'articolo 22, comma 7, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (che prevedeva la composizione con soli commissari interni delle commissioni d'esame, in particolare negli istituti statali e pareggiati) e quant'altro appaia in contrasto con le nuove formulazioni degli articoli 2, 3 e 4 della L. 425/97 come sostituiti dall'art.1 L.1/07.*

Conseguentemente, **dopo l'entrata in vigore della legge n.1/07, la normativa legislativa relativa agli esami di Stato rimane disciplinata dalla legge 10 dicembre 1997, n.425 così come modificata dalla predetta legge n.1/07** – legge che, in particolare, si ripete sinteticamente, sostituisce i suddetti articoli 2, 3 e 4 della L. 425/97 ed abroga le previsioni legislative con essi confliggenti (ossia, specificamente la precedente previsione della presenza di soli commissari interni, nonché alcune particolari previsioni rispetto alle prove d'esame).

E la legge 425/97 rimane composta di 9 articoli, dei quali gli articoli 1, 5, 6, 7, 8, 9 di tenore immutato rispetto a quello originario – mentre i predetti articoli 2, 3 e 4 assumono le dizioni previste dall'art.1 della legge n.1/07.

(II). **In data 17/01/2007** il Ministro della Pubblica Istruzione, onde procedere alla *regolamentazione amministrativa* delle disposizioni recate dalla legge 10 dicembre 1997, n.425 così come modificata dalla predetta legge n.1/07, ha emanato tre Decreti Ministeriali, qui di seguito elencati in ordine logico-procedurale: (1) **il D.M. n.6, [Atti/Doc.ti (II)]** recante «

Modalità e termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e le modalità di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore »; (2) **il D.M. n.8, [Atti/Doc.ti n.4]** recante «*Norme per lo svolgimento per l'anno scolastico 2006-2007 degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle classi sperimentali autorizzate*»; (3) **il D.M. n.7, [Atti/Doc.ti (III)]** recante «*Individuazione delle materie oggetto della seconda prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e sperimentali di istruzione secondaria superiore – Scelta delle materie affidate ai commissari esterni delle commissioni – Anno scolastico 2006/2007* ».

(III). **In data 16 febbraio 2007**, il Ministro della Pubblica Istruzione, onde procedere all'*attuazione operativa* delle disposizioni stabilite dai tre Decreti Ministeriali suddetti, ha emanato la **Circolare Ministeriale n.20/2007**, Prot. 1438, **[Atti/Doc.ti (IV)]** recante « *Esame di Stato 2006/2007 - Formazione delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria superiore* »; **Circolare nella quale vengono riportate varie precisazioni e/o correzioni rispetto alle previsioni dettate dal D.M. n.6 nonché dal D.M. n.7 e relativi Allegati** (allegati che, pur dichiarati parte integrante del D.M. 7 all'atto e nel testo dell'emanazione, vengono modificati tramite semplice sostituzione di essi in sede di emanazione della C.M. n.20, riportando sulla versione "internet" del D.M. n.7 la dizione integrativa del titolo «*Si precisa che gli elenchi delle materie, allegati al presente D.M., sostituiscono quelli precedentemente pubblicati*»).

(IV). **Fin dai primi giorni successivi alla pubblicizzazione dei DD.MM. emanati il 17/01/07 l'AID**, nella persona del Segretario generale, si è fatta portatrice delle *perplessità, rilievi, preoccupazioni e rimostranze* dei docenti diplomati della scuola secondaria superiore **per l'adozione in essi di criteri ritenuti proceduralmente eccedenti la delega e nel merito indebitamente discriminatori, nonché per indicazioni addirittura palesemente errate** in alcune delle previsioni adottate nei suddetti DD.MM. e, successivamente, in parte confermate nella predetta C.M. n.20 del 16/02/07.

In particolare, **in un primo diretto incontro avuto il 25/01/07** con l'Amministrazione **l'AID** (come ribadito nel successivo carteggio **[Atti/Doc.ti n.5]**) **pose TRE ORDINI DI RILIEVI all'insieme dei provvedimenti emanati il 17/1/07 e propose le RELATIVE SOLUZIONI.**

-(1) RILIEVI SULLE TABELLE RECANTI LE MATERIE PER LA 2° PROVA E PER LA NOMINA DEI COMMISSARI ESTERNI (D.M.N. 7/07): mancata indicazione nelle tabelle, **accanto a quelle ora riportate relative ai docenti laureati, delle classi di concorso dei docenti diplomati contitolari delle materie svolte in compresenza** [nonché di autonomo codice di nomina per tali classi di concorso, se specifico]– **mancanza/erroneità che venne ritenuta da superare anche dall'Amministrazione come suggerito dall' AID , attraverso** o semplicemente con l'inserimento nella emananda circolare applicativa sugli esami della precisazione "debbono intendersi parimente comprese le classi di concorso dei docenti tecnico-pratici, di trattamento testi e di arte applicata aventi titolo all'insegnamento delle medesime materie..." , o equivalente; o, se possibile nei ristretti tempi residui, con la puntuale riscrittura del decreto con l'inserimento delle classi di

concorso ora mancanti (operazione che si concordò andasse comunque compiuta il prossimo anno per necessaria correttezza formale del D.M.).

- (2) **RILIEVI SULLE FORMULAZIONI DELL'ART.6 DEL D.M. 6/07: nelle formulazioni dell'art.6 del D.M. 6/07**, relativo ai criteri di nomina dei commissari esterni, **erronea citazione della sola "abilitazione" all'insegnamento** (identificativa delle sole classi di concorso di tab. A, ed indebitamente escludente quelle di Tab. C e di Tab. D) **e del solo "diploma di laurea"** (richiesto per la sola relativa categoria di docenti) – **manca/erroneità che venne ritenuta da superare anche dall'Amministrazione come suggerito dall' AID , attraverso** l'inserimento nella emananda circolare applicativa sugli esami della *precisazione* "abilitazione o idoneità" e della *dizione generale* "titolo di studio", o equivalente, e con la futura modifica, nel senso della precisazione e dizione suddette, delle attuali dizioni dell'art. 6 (e ovviamente di qualunque altro articolo evidenziasse tali erroneità identificative) del Regolamento permanente recato dal D.M. in questione.

- (3) **RILIEVI SULLE DIFFERENZIAZIONI TRA DOCENTI RECAE CON L'INTRODUZIONE DELLE LETTERE DA (C1) A (C5), E IN PARTICOLARE DELLE LETTERE (C4) E (C5), NELL'ART.5 DEL D.M. 6/07: illegittimità e comunque arbitrarietà del nuovo ordine di priorità derivante dallo "svantaggiamento" dalla posizione (c1) alla posizione (c5) operato all'interno della generale categoria dei** «docenti in servizio in istituti di istruzione secondaria superiore statali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo», categoria **viceversa unitariamente indicata alla lettera (c) del comma 3 dell'art.4 della L.425/97, come modificato dalla L. 1/07; ed in specie illegittimità e comunque arbitrarietà della distinzione tra i docenti aventi la stessa funzione e lo stesso stato giuridico sulla base del possesso o meno di una laurea "almeno quadriennale o specialistica" NON richiesta per l'accesso ai ruoli.**

Dopo **un ulteriore confronto tenutosi tra gli stessi interlocutori il 2/02/07, su tale ultimo insieme di rilievi le posizioni restavano distanti, NONOSTANTE GIÀ IN TALE OCCASIONE IL SEGRETARIO DELL'AID AVESSE SEGNALATO CHE**, in seguito alle disamine ulteriormente svolte sui testi legislativi, **LA STESSA PROCEDURA DI ADOZIONE DEL D.M. N. 6/07 RISULTA ILLEGITTIMA, RENDENDO L'INTERO DECRETO, NEL SUO COMPLESSO, ANNULLABILE – SE NON DIRETTAMENTE NULLO; E CHE, IN PARTICOLARE, LA PROCEDURA ILLEGITTIMAMENTE SEGUITA ESCLUDENDO LA REVISIONE DEL D.P.R.– QUADRO DEL 1998 E L'ADOZIONE DI UN DECRETO REGOLAMENTARE (E DUNQUE SOPRASSEDENDO ALLA PREVISTA CONSULTAZIONE DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI COMPETENTI E DEL CONSIGLIO DI STATO) AVEVA SPECIFICAMENTE DANNEGGIATO I DOCENTI DISCRIMINATI NEL DECRETO, CHE NEL CORRETTO PROCEDERE AVREBBERO BEN POTUTO ESPRIMERE E VEDERE ACCOLTE IN SEDE CONSULTIVA LE LORO CONTRARIETÀ AI PUNTI SPECIFICI DI DIFFERENZIAZIONE GIÀ DALL'AID SEGNALATI .**

(V). Conseguentemente, **l'AID sottopose all'Amministrazione una densa nota scritta di «RILIEVI AL D.M. N. 6/07» [Atti/Doc.ti n. 6]** che si prefiggeva di esplicitare in modo più completo **le ragioni di ILLEGITTIMITÀ SPECIFICHE dell'impostazione dell'art. 5 del D.M. n.6 relativamente alle differenziazioni operate all'interno della lettera (c), nonché le ragioni di ILLEGITTIMITÀ GENERALE del Decreto.**

Alcune delle soluzioni proposte dall'AID sono state recepite nella circolare n. 20/07 superando in via operativa alcune illegittimità del D.M. n. 7/07 e dell'art. 6 del D.M. n. 6/07 – con ciò permettendo all'AID di soprassedere al ricorso

amministrativo contro gli stessi D.M. n. 7/07 e art. 6 del D.M. n. 6/07, pur restando tali testi da modificare formalmente in occasione del loro prossimo rinnovo annuale.

Il finale suddetto testo della Circolare sugli esami è stato poi sottoposto SENZA ALTRE MODIFICHE all'incontro del 9/02/07 con le OO.SS. "maggiormente rappresentative" – le quali a partire dal 5/02/07 avevano chiesto sui medesimi DD.MM. e la Circolare un incontro alla Direzione competente, segnalando - quasi tutte - LE MEDESIME CONTRARIETÀ GIÀ ESPOSTE DALL'AID , ED IN PARTICOLARE LA CGIL E LO SNALS RIPORTANDO CON PARI RADICALITÀ OBIEZIONI E RICHIESTE IDENTICHE A QUELLE DELL'AID. [Atti/Doc.ti n.7]

In data 8/02/07, in previsione dell'incontro del 9/02/07 con le OO.SS., i ripetuti «RILIEVI AL D.M. N.6/07» vennero inoltre direttamente consegnati dall'AID, via e-mail, sia al Direttore generale per gli Ordinamenti che al Capo Dipartimento per l'Istruzione, chiedendo un loro diretto intervento risolutivo (soppressione delle lettere da (c1) a (c4), e mantenimento della lettera (c5) come lettera (c), in linea con le previsioni di legge. [Atti/Doc.ti n.8]

Ciò nonostante, nessuna modifica del D.M. N.6/07 VENNE AVVIATA E NELLA C.M., già sottoposta in bozza all'AID e poi alle OO.SS. maggiori ed emanata con il n.20 il 16/02/07, vennero inserite SCHEDE DI DOMANDA PER LA NOMINA A PRESIDENTE che riprendono in toto le differenziazioni della lettera (c) censurate dall'AID. [Atti/Doc.ti (IV)]

Di fronte a tali comportamenti, l'AID ha insistito sia presso il Direttore generale per gli Ordinamenti che presso il Capo Dipartimento per l'Istruzione per una soluzione corretta, richiedendo costantemente (in incontri formali con la Direzione tenutisi il 2/03/07 ed il 6/03/07 – quest'ultimo insieme con il rappresentante della CGIL e con totale identità di richieste – ed in molteplici incontri informali e contatti con il Capo Dipartimento per l'Istruzione, la Segreteria del Ministro, il Vicecapo dell'Ufficio legislativo e il Vicecapo di Gabinetto competente, tenuti fino alla data precedente alla presentazione del presente ricorso) UN DECRETO DI RETTIFICA DELLE PREVISIONI RITENUTE ILLEGITTIME E PREGIUDIZIEVOLI PER GLI INTERESSI DELLA CATEGORIA PRIMARIAMENTE RAPPRESENTATA RECALE DALLE LETTERE DA (C1) A (C4) DELL'ART.5 DEL D.M. N.6/07, SEGNALANDO L' IMPORTANZA DI ADOTTARLO ALMENO PRIMA DEL 9 MARZO, data dalla quale il Sistema informatico avrebbe iniziato a comporre le Commissioni d'esame.

Nei confronti informali con il Capo Dipartimento per l'Istruzione , la Segreteria del Ministro, il Vicecapo dell'Ufficio legislativo e il Vicecapo di Gabinetto competente è emersa una sostanziale comprensione e condivisione, globale o almeno parziale [cioè per la soppressione del solo punto (c4)] delle richieste e soluzioni avanzate dall'AID (e in varie misure dalle OO.SS. citate). Tutti gli incontri con la Direzione generale per gli Ordinamenti, non hanno però mai condotto ad un confronto effettivo nel merito giuridico delle questioni (sollevate puntualmente dall'AID nella nota scritta di «RILIEVI AL D.M. N.6/07») per il costante "arroccamento" dell'Amministrazione.

Una ancor più rigorosa lettura dei testi legislativi e, parallelamente, l'insussistenza e/o l'assenza di argomentazioni da parte ministeriale, inducevano l'Associazione ricorrente a rafforzare e ad estendere ulteriormente i propri «RILIEVI AL D.M. N.6/07» ed anche quelli ai precedenti DD.MM. sul medesimo argomento.

Tali disposizioni del tutto illegittime, arbitrarie ed irragionevoli, adottate con un procedimento pure illegittimo per le ragioni di cui appresso, pregiudicano gravemente l'intera categoria dei docenti diplomati della scuola secondaria superiore, e così il ricorrente.

L'AID si è vista quindi costretta – pur auspicando una successiva soluzione “politica” o anche di chiarimento amministrativo – a ricorrere a codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo (con ricorso notificato il 19/03/07). E con l'Associazione hanno ricorso alcuni docenti indicati in epigrafe direttamente interessati dalle restrizioni che con il ricorso suddetto si chiede all'Ecc.mo Tribunale Amministrativo adito di censurare.

-----000000000000000000000000-----

(VI) Solo adesso, da informazioni provenienti da esperti di informatica, sono emersi altri aspetti discriminatori nell'applicazione delle norme ministeriali che non sono stati oggetto del ricorso dell'AID e che motivano la presente azione.

Infatti, LA FORMULAZIONE DELLE “ISTRUZIONI” DEGLI ALLEGATI ALLA C.M. n.20/07, ed in particolare dell'Allegato 2, paiono ancora una volta DISCRIMINARE MATERIALMENTE (e certamente discriminano DECLARATORIAMENTE ED ORGANIZZATIVAMENTE, come già segnalato) gli “TTP” e gli “IAA” – stavolta SOTTO IL PROFILO DELLA NOMINA A COMMISSARI ESTERNI (E PERFINO INTERNI), DOPO LE DISCRIMINAZIONI RIGUARDO ALLA NOMINA A PRESIDENTE già sollevate nell'altro ricorso citato pendente presso codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo – specie se confrontati e riconnessi con alcune dizioni dei DD.MM. n.6 e n.7 citati, e con altre della C.M. n.20/07.

Tali evidenze successivamente intervenute hanno indotto il ricorrente a ritenere necessario appellarsi presso codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo anche contro tali previsioni ulteriormente discriminatorie della C.M. n.20/07 – nonché contro ogni atto comunque connesso, presupposto e consequenziale al provvedimento impugnato , ed in particolare contro il D.M. n. 6/07 del 17/01/2007 ed il D.M. n. 7/07 del 17/01/2007 nelle parti che possano costituire fondamento delle cennate ulteriori discriminazioni.

(VII) ULTERIORI DISCRIMINAZIONI IMPUGNATE

Durante i confronti avuti con i Dirigenti preposti sulle modifiche da apportare alle previsioni del D. M. n. 7 / 07 [*modifiche poi recate informalmente (ossia senza la pur necessaria rettifica formale del D.M.) con la C.M. n.20/07*] per eliminare le discriminazioni /imprecisioni verso i docenti diplomati (“TTP” e docenti di “Trattamento testi”) e di arte applicata, era stato confermato all'AID che con le precisazioni dall'Associazione richieste e concordate, poi introdotte nella C.M. n.20/07, VENIVANO ELIMINATE DI FATTO TUTTE LE PREVISIONI CHE IMPEDIVANO, O LIMITAVANO/POSTICIPAVANO RISPETTO AGLI ALTRI DOCENTI, LA NOMINA DEI SUDETTI DOCENTI - docenti per i quali negli Allegati del D. M. n. 7 / 07 non erano state indicate le rispettive classi di concorso, riportate ora, dopo l'intervento dell'AID, in allegato alla C.M. n.20/07.

Viceversa, con la pubblicazione degli “Allegati” della C.M. n.20/07

il ricorrente ha progressivamente verificato: (1) la riproposizione/introduzione di una grave previsione discriminatoria formale; (2) la mancata correzione di una dizione erroneo-discriminatoria; (3) la possibilità /certezza della discriminazione degli “TTP” e degli “IAA” anche nella nomina a Commissario esterno in base al divieto di indicazione del codice della materia; (4) la possibilità della discriminazione degli “TTP” e degli “IAA” anche nella nomina a Commissario esterno in base alla precedenza a docenti in possesso di laurea; (5) la possibilità della discriminazione degli “TTP” e degli “IAA” anche nella nomina a Commissario esterno in base alla precedenza a docenti in possesso di laurea .

**(1) RIPROPOSIZIONE/INTRODUZIONE DI UNA GRAVE PREVISIONE
DISCRIMINATORIA FORMALE**

Si evidenzia il tenore **DISCRIMINATORIO** della previsione riportata alla 13^a riga della “Sezione Dati d’Insegnamento” a pag.5 dell’Allegato3 – Modello ES-1 – «Gli insegnanti tecnico pratici e gli insegnanti di arte applicata dovranno indicare esclusivamente il codice della classe di concorso» [mentre per gli altri docenti è previsto, alla riga 1^a della stessa Sezione, anche l’obbligo di «indicare il codice della materia corrispondente a quella d’insegnamento...»] – previsione che l’AID non ha potuto chiedere di eliminare poiché gli Allegati NON le sono stati mostrati prima dell’emanazione della C.M. n.20 del 16/2/07 (né risulta siano stati mostrati alle OO.SS. maggiormente rappresentative nel formale incontro del 9/2/07 - e quindi, a loro volta, neppure tali OO.SS. hanno potuto visionarli prima dell’emanazione).

Si tratta, da un lato, di una sorta di “conseguenza” dell’originaria previsione erronea o volutamente discriminatoria costituita dalla indicazione negli Allegati del D. M. n. 7 / 07 delle sole classi di concorso dei docenti di TAB. A accanto ai codici di nomina delle materie insegnate anche dagli “TTP” e dagli “IAA”- e dunque una RIPROPOSIZIONE DI TALE INDEBITA PREVISIONE , nonostante ora, dopo l’ intervento dell’AID, le classi di concorso degli “TTP” e degli “IAA” siano riportate, a correzione, in allegato alla C.M. n.20/07 stessa.

Dall’altro lato, si tratta però di una NUOVA INTRODUZIONE DI UNA GRAVE PREVISIONE DISCRIMINATORIA FORMALE, proprio perché questa nuova situazione previsionale, recata dal testo corretto e dagli Allegati della C.M. n.20 del 16/2/07, comportava esattamente la scelta opposta a quella attuata: cioè, comportava la pari indicazione per tutte le componenti docenti della propria classe di concorso e del codice della propria materia di insegnamento, anche qualora sia svolta in compresenza .

Non si vede perché l’Amministrazione dopo l’eliminazione della DISCRIMINAZIONE IMPLICITA costituita dalla non menzione delle classi di concorso degli “TTP” e degli “IAA” negli Allegati del D. M. n. 7 / 07 abbia proceduto - negli Allegati della stessa C.M. n.20 del 16/2/07 ove si corregge quella discriminazione - ad introdurre la NUOVA DISCRIMINAZIONE ESPLICITA.

Per quale motivo gli “TTP” e gli “IAA” che insegnano in classi terminali non debbono indicare la loro materia di insegnamento? Forse che tali docenti “non la insegnano realmente”?

Insomma, viene marcata una discriminazione procedurale e sostanziale inaccettabile, ma anche inspiegabile – a meno che: (1) l'Amministrazione abbia ritenuto/ritenga che la titolarità “vera” della materia scolastica insegnata in compresenza sia del docente la cui classe di concorso è collocata in TAB. A (!); e / o (2) l'Amministrazione abbia avuto almeno l'intenzione di precostituire una differenziazione nei confronti (a danno) delle due categorie docenti suddette. Posizioni entrambe insostenibili.

(2) MANCATA CORREZIONE GENERALE DI UNA DIZIONE ERRONEO-DISCRIMINATORIA

Alla luce della grave previsione discriminatoria sopra descritta viene in evidenza anche la mancata correzione di una dizione erroneo-discriminatoria che l'AID aveva segnalato nella bozza della C.M. n.20/07, al pari di quella relativa alla dizione “abilitazione” [poi effettivamente corretta in “abilitazione o idoneità”(quest'ultima riferita ai docenti diplomati), come l'AID chiedeva].

Infatti, l'omologa richiesta dell'AID di precisare che ove, allo stesso art.6 del D.M. n.6 / 07, è detto “titolo di laurea” si debba intendere “TITOLO DI STUDIO VALIDO PER L'ACCESSO ALL'INSEGNAMENTO”[e cioè sia laurea che, rispettivamente, diploma] , non è stata, nella sua formulazione generale, accolta nel testo finale della C.M. n.20/07, nonostante l'iniziale consenso espresso dall'Amministrazione .

E' stata invece accolta la suddetta richiesta in stretta relazione alle specifiche previsioni del comma 3 dello stesso art.6 del D.M. n.6 / 07, con la dizione al secondo capoverso di pag.19 della C.M. n.20/07: «Successivamente [alle fasi 1,2,3,4,5,6, relative a *docenti a tempo indeterminato*], verranno assegnate le sedi , prendendo in considerazione il personale docente a tempo determinato, FORNITO DI TITOLO DI STUDIO VALIDO PER L'AMMISSIONE AI CONCORSI PER L'ACCESSO AI RUOLI (descritto con i progressivi dal numero 7 al numero 10 nell'allegato n.7)....». Tale scelta l'AID l'ha inizialmente interpretata come una svista o una sottovalutazione di importanza; non si vorrebbe che si trattasse invece di un goffo tentativo di mantenimento di un discrimine o, addirittura, del residuo tuttora operante di un'iniziale intenzione di esclusione radicale per i non laureati anche dalla nomina a commissari esterni per il personale docente a tempo indeterminato interessato dalle precedenti fasi 1,2,3,4,5,6.

(3) POSSIBILITÀ DI DISCRIMINAZIONE DEGLI “ITP”E DEGLI “IAA” ANCHE NELLA NOMINA A COMMISSARIO ESTERNO IN BASE AL DIVIETO DI INDICAZIONE DEL CODICE DELLA MATERIA

Da informazioni ricevute da docenti di informatica contattati, le dizioni delle “Istruzioni per la compilazione” della “Scheda di partecipazione alle commissioni degli esami di Stato-a.s.2006-2007”, alla pagina 5 dell' Allegato 3 – Modello ES-1] accluso alla predetta C.M. n.20/07, paiono chiaramente evidenziare il permanere di una patente DISCRIMINAZIONE EFFETTIVA rispetto alle nomine nei riguardi degli “ITP”e degli “IAA” in conseguenza della procedura specifica per essi prescritta.

Infatti, al di là della suddetta FORMALE DISCRIMINAZIONE recata dalla previsione sopra riportata («Gli insegnanti tecnico pratici e gli insegnanti di arte applicata dovranno indicare esclusivamente il codice della classe di concorso»), tale disparità di previsione parrebbe PRESSOCHE' CERTAMENTE comportare, nella ordinaria gestione del programma di nomine dei commissari esterni, UNA OMOLOGA MATERIALE DISCRIMINAZIONE dei predetti insegnanti tecnico pratici e insegnanti di arte applicata, che si vedrebbero postposti nella nomina alle altre tipologie di docenti, i quali hanno indicato anche il codice di nomina per la rispettiva materia di insegnamento e di nomina:

IN SOSTANZA, gli insegnanti tecnico pratici e gli insegnanti di arte applicata verrebbero nominati solo in via residuale, nell'esclusivo caso in cui fossero indisponibili docenti di Tabella A per le stesse materie d'esame da essi pur PARITARIAMENTE insegnate!

E d'altronde, tale discriminazione si evidenzia anche coordinando le dizioni del testo (che l'AID conosceva) della C.M. n.20/07 con le suddette previsioni delle "Istruzioni per la compilazione" (che l'AID ha conosciuto, come si diceva, solo dopo l'emanazione della circolare).

Infatti nella CM 20/07, al punto 2.3, nelle ultime tre righe di pag.19, si dice:

«Nel rispetto dei criteri di precedenza, le nomine avverranno prioritariamente in ragione della propria materia di insegnamento e, successivamente, per altra materia compresa nella propria classe di concorso.»

Ma – fanno notare i colleghi informatici – se per gli "ITP" e gli "IAA" non si permette di specificare la materia di insegnamento, ma soltanto la classe di concorso, qualsiasi programma informatico andrà ad infilare tali due categorie di docenti in quel "successivamente". E di fronte a tale considerazione non si può che chiedere all'Amministrazione la prova (se vi è) del contrario di quanto tali esperti ci dicono.

ED A TAL FINE L'AID HA PRODOTTO RICHIESTA DI ACCESSO AL PROGRAMMA INFORMATICO USATO DAL MPI PER LA NOMINA DEI COMMISSARI (VEDI INFRA SUB (VIII) [Atti/Doc.ti n.9] .

(4) POSSIBILITÀ DI DISCRIMINAZIONE DEGLI "ITP" E DEGLI "IAA" ANCHE NELLA NOMINA A COMMISSARIO ESTERNO IN BASE ALLA PRECEDENZA A DOCENTI IN POSSESSO DI LAUREA

MA VI È DI PIÙ.

L'obbligo di indicare il possesso di "un titolo di laurea almeno quadriennale o specialistica" – ribadito a pag.2 dell' Allegato 3 - Modello ES-I accluso alla predetta C.M. n.20/07 nonché alla 17^ e 18^ riga della "Sezione Dati d'Insegnamento", ivi aggiungendo «poiché tali informazioni vengono utilizzate come criterio di nomina» (e senza alcuna precisazione, in entrambi i casi, facendo così ritenere che ci si riferisca non alle sole nomine a presidente ma anche a quelle a commissario esterno) – INDUCE ALTRESÌ A TEMERE FONDATAMENTE CHE I "NOMINANDI" A COMMISSARIO VENGANO "SELEZIONATI" dal Sistema Informatico della Pubblica Istruzione, sulla base delle "Istruzioni"

cennate e del coerente Programma su di esse elaborato, NON SOLO IN RELAZIONE ALLA INDICAZIONE O MENO DEL CODICE DI NOMINA (preclusa esplicitamente, come si diceva, ai docenti tecnico-pratici e di arte applicata) MA ANCHE (COME GIÀ ESPLICITAMENTE PER LA NOMINA A PRESIDENTE) AL POSSESSO O MENO DI UNA LAUREA ALMENO QUADRIENNALE O SPECIALISTICA (il cui mancato possesso discriminerebbe anche gli insegnanti di trattamento testi, ovviamente salvo le acquisizioni del titolo a livello personale).

E' APPENA IL CASO DI RICORDARE COME LE SUDETTE EVENTUALI CONSEGUENZE DISCRIMINATORIE DELLE COMUNQUE SCORRETTE DIZIONI DELLA C.M. N.20/07 , OLTRE A VIOLARE IN MODO ECLATANTE I DIRITTI DEI DOCENTI CHE NE RISULTEREBBERO DISCRIMINATI, VIOLEREBBERO IN ENTRAMBI I CASI IN MODO PATENTE LO STESSO DISPOSTO DELL'ARTICOLO 6 DEL D.M. N.6 / 07 (ove nella nomina di commissari esterni non si indicano differenziazioni di alcun tipo tra docenti, ed in particolare né in relazione alla compresenza né in relazione ai titoli di studio posseduti) **nonché, in parte almeno, lo spirito della stessa C.M. n.20/07**(ove si precisa – su richiesta dell'AID – che ove è scritto “abilitazione” si deve intendere “abilitazione o idoneità”, riferendosi così anche ai docenti tecnico-pratici tra i nominandi commissari esterni).

Insomma, IN TUTTE E DUE I CASI DI DIZIONI DISCRIMINATORIE (per l'indicazione o meno del *codice della materia* e per l'indicazione del possesso o meno della *laurea*) **siamo** (o comunque assai probabilmente o quasi certamente potremmo essere) **dunque di fronte ad un provvedimento ANCHE MATERIALMENTE DISCRIMINATORIO, OLTRE CHE INDEBITO E FORMALMENTE DISCRIMINATORIO.**

**(5) POSSIBILITÀ DI DISCRIMINAZIONE DEGLI “ITP” E DEGLI “IAA”
PERFINO NELLA NOMINA
A COMMISSARIO INTERNO IN BASE ALLA PRECEDENZA A DOCENTI IN
POSSESSO DI LAUREA**

Ma perfino per la nomina a *Commissario interno* per la 2° prova scritta indicata negli Allegati al D.M. N.7 / 07 viene sempre prevista solo la necessaria appartenenza ad una classe di concorso di Tab.A con titolo di accesso di laurea, invece della dovuta pari possibilità di appartenenza alla classe di concorso di Tab.C – classe di concorso, questa, dell'insegnante tecnico-pratico che insegna in compresenza, con pari titolarità, la stessa materia scolastica scelta per la 2° prova scritta.

Tale previsione discriminatoria è anch'essa censurabile totalmente sul piano formale. Ma lo è anche sul piano sostanziale della materiale discriminazione recata nei riguardi di docenti tecnico-pratici che abbiano avuto denegata dal rispettivo consiglio di classe la nomina a *Commissario interno* a causa di una puntuale applicazione di tali previsioni (aventi valore di decreto, sia pure non regolamentare), pur superabili in via operativa in forza delle precisazioni recate successivamente tramite circolare (precisazioni riferite alle nomine a *Commissario esterno* e solo indirette, costituite solo dall'aver ricompreso anche le classi di concorso di Tab. C, relative agli insegnamenti tecnico-pratici, nell'elenco recato con l'Allegato 11 alla C.M. n.20/07).

(VIII) Su tali punti - oltre che su quelli sollevati precedentemente, la mancata soluzione dei quali ha condotto al citato precedente ricorso presso codesto Ecc.mo TAR - l'AID ha ricercato confronti e chiarificazioni presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, purtroppo ad oggi senza risultati.

In particolare, durante l'incontro del 29 marzo con il Segretario del Ministro, l'AID ha consegnato una richiesta di accesso ad atti e documenti che possono chiarire l'origine "concettuale" e la portata pratica effettiva delle discriminazioni oggettivamente recate sopra cennate e descritte appresso in Diritto, e delle altre già appellate con il citato ricorso - richiesta di accesso formalizzata con racc.ta A.R. del 3 aprile [Atti/Doc.ti n.9]

Ma al momento anche la richiesta di accesso suddetta è rimasta senza esito.

Il ricorrente si vede quindi costretto a ricorrere a codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo.

DIRITTO

Violazione e falsa ed errata applicazione ed interpretazione della legge 425/97 (art.1 co. 2 e 3, art. 4, co. 3, art.8 co.1)

Violazione del principio del giusto procedimento

Eccesso di potere nelle sue varie forme

Incompetenza, carenza di potere

Disparità di trattamento, ingiustizia manifesta

Difetto di presupposto

Difetto di motivazione

Illogicità, contraddittorietà della motivazione

Contraddittorietà di atti e provvedimenti della stessa Amministrazione

Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A.

Violazione dei principi e delle norme vigenti in materia

(I) ILLEGITTIMITA' DELLE FORMULAZIONI CHE SI CENSURANO

(1) ILLEGITTIMITA' NELLA C.M. N.20/07 E RELATIVI ALLEGATI.

(2) ILLEGITTIMITA' NELL'ART.6 DEL D.M. 6/07

(3) ILLEGITTIMITA' NEGLI ALLEGATI DEL D.M. 7/07

PARTE (I) – Analisi e censura generale delle discriminazioni impugnate

1.

(1A.) Tutte le discriminazioni sopra elencate contro le quali si ricorre (evidenziate in particolare negli Allegati della C.M. N.20 / 07 e trovanti almeno parziale presupposto nell'art.6 del D.M. 6/07 e negli Allegati del D.M. 7/07) si sostanziano nell'introduzione di una indebita ed illegittima differenziazione a danno degli "ITP" e degli "IAA"(ed in particolare dei primi) sia sul piano formale (attribuzione nominale della titolarità della materia scolastica insegnata in compresenza al solo docente "di teoria") sia sul piano sostanziale (attribuzione della nomina – o della priorità per essa – a Commissario per la materia scolastica insegnata in

compresenza al solo docente “di teoria”) *rispetto ai docenti appartenenti ad una classe di concorso di Tab.A con titolo di accesso di laurea*

(1B.) In particolare il D.M. n. 7/07, e successivamente la C.M. N.20 / 07, pongono quindi la categoria dei docenti diplomati in condizione subalterna a quella dei docenti laureati ai fini della nomina a Commissario nelle Commissioni d’esame di Stato, SENZA MOTIVAZIONE ALCUNA; i docenti in questione si trovano pertanto *ingiustificatamente ed ingiustamente discriminati rispetto a docenti di pari stato giuridico e condizioni professionali* in merito alla possibilità di ottenere l’incarico di Commissario nelle Commissioni in esame.

(2.) *Appare di immediata evidenza come siano totalmente insussistenti sia la potestà che la motivazione* delle differenziazioni sopra descritte nelle indicazioni discriminatorie (e nel derivante ordine di priorità di fatto) per la nomina dei Commissari di Commissione d’esame a danno *degli “ITP” e degli “IAA”*.

Esaminiamo distintamente di seguito le specifiche questioni esponendo, in sviluppo delle considerazioni generali sopra esposte, analisi storiche e logico-giuridiche comparate.

PARTE (2) – Disamina specifica delle discriminazioni impugnate

2 A Disamina storica.

Una concisa disamina storica evidenzia quanto segue per quanto riguarda

PROVVEDIMENTI MINISTERIALI

(A1) Gli “ITP” e gli “IAA” hanno sempre fatto parte delle Commissioni d’esame. In particolare, per gli “ITP” la partecipazione ad esse è stabilita fin dalla legge istitutiva della categoria (D.Lv. 7 maggio 1948, n.1277) ma è stata interpretata dal MPI, da una certa data e fino al 1999, come riferibile, almeno in prima istanza, solo agli “ITP” aventi insegnamento in autonomia, e non anche agli “ITP” insegnanti in compresenza.

Con la legge 124/99 , che ha totalmente perequato agli altri docenti tale componente degli “ITP”, il MPI ha previsto fin dagli esami del 1999/2000 (D.M. 518 del 8/11/99 e successiva C.M. 277/99) la partecipazione paritaria di tutti tali docenti alle Commissioni d’esame sia come Presidenti che come Commissari, esterni come interni. **[Atti/Doc.ti n.10]**

Giungono dunque oggi come immotivate anche in senso logico-storico le restrizioni formali e sostanziali che si impugnano nel presente ricorso.

2.B Disamina logico-giuridica.

Una sintetica disamina logico-giuridica è immediatamente sufficiente ad evidenziare l’illegittimità totale delle previsioni discriminatorie che qui si impugnano.

Attenendosi al disposto delle **fonti giuridiche primarie** dalle quali discendono le condizioni giuridiche delle due categorie docenti discriminate nei provvedimenti qui impugnati (“ITP” e “IAA”), si desume deplano che

TRATTASI IN ENTRAMBI I CASI DI DOCENTI CON TOTALE PARITÀ DI CONDIZIONE GIURIDICO-DIDATTICA RISPETTO A QUELLA DI TUTTI GLI ALTRI DOCENTI DI SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE, IN PARTICOLARE CON TOTALE AUTONOMIA DI VALUTAZIONE E DI AZIONE DIDATTICA, ANCHE QUANDO IL LORO INSEGNAMENTO SI SVOLGA IN COMPRESENZA.

IN SPECIE PER GLI INSEGNANTI TECNICO-PRATICI, L'ART.5 CO.1 DELLA LEGGE 3 MAGGIO 1999, N.124 (E LA SUCCESSIVA C.M. APPLICATIVA, N.28 DEL 3 FEBBRAIO 2000) STABILISCE IN MODO TOTALMENTE PARITARIO CON I DOCENTI DI MATERIE TEORICHE LA CONTITOLARITÀ DIDATTICA E VALUTATIVA NELLE MATERIE INSEGNATE IN COMPRESENZA CON TALI ALTRI DOCENTI – mentre è, ovviamente, riconosciuta fin dall'istituzione della categoria (D.Lv. 7 maggio 1948, n.1277) la condizione totalmente paritaria degli insegnanti tecnico-pratici con i docenti di materie teoriche sotto ogni profilo docente nelle materie scolastiche insegnate dai docenti tecnico-pratici in autonomia (ossia come unici docenti per la materia stessa). [vedasi D.Lv. 7 maggio 1948, n.1277, Dlvo 297/94 art.5, Legge 124/99 art.5 co.1 e C.M. 28 del 3/2/2000] [Atti/Doc.ti n.11]

IN GENERALE, DUNQUE, ENTRAMBE LE CATEGORIE DOCENTI DELLE QUALI SI LAMENTA QUI LA DISCRIMINAZIONE AI FINI DELLA NOMINA A COMMISSARI *DETENGONO PER L'INTERO ANNO SCOLASTICO*, ANCHE QUANDO INSEGNANO IN COMPRESENZA (ED A MAGGIOR RAGIONE QUANDO INSEGNANO IN AUTONOMIA), LA TOTALE E PIENA AUTONOMIA DIDATTICA E VALUTATIVA, IN PARITARIA CONTITOLARITÀ CON I DOCENTI DI MATERIE TEORICHE (O SEMPLICE PARI TITOLARITÀ ESCLUSIVA quando insegnano in autonomia), per la materia scolastica insegnata

NON VI SONO QUINDI DIFFERENZE GIURIDICHE O DIDATTICHE DI ALCUN TIPO TRA "ITP" (CLASSI DI CONCORSO TAB.C) E "IAA" (CLASSI DI CONCORSO TAB.D) DA UN LATO, E "DOCENTI LAUREATI DI MATERIE TEORICHE" (CLASSI DI CONCORSO TAB.A) che permettano, in sede di provvedimenti ministeriali attuativi, una differente previsione precettiva sulla nomina dei Commissari d'esame tra docenti che SONO ENTRAMBI PARITARIAMENTE CONTITOLARI DELLA MATERIA SULLA QUALE EFFETTUARE LA NOMINA!

DIFFERENTE PREVISIONE PRECETTIVA QUAL È, INVECE, QUELLA ALLA QUALE SI GIUNGE FORMALMENTE con le dizioni sopra censurate in premessa al punto (VII) sub(1) (recate a pag.5 dell'Allegato3 - Modello ES-I) – ove è detto «Gli insegnanti tecnico pratici e gli insegnanti di arte applicata dovranno indicare esclusivamente il codice della classe di concorso» ed al punto (VII) (2) (art.6 del D.M. n.6 / 07, ove è detto "titolo di laurea"); e, soprattutto, MATERIALMENTE con le discriminazioni sostanziali discendenti da tali previsioni e dalle previsioni di classi di concorso di sola Tab.A per le materie assegnate a Commissari esterni (e perfino interni), nelle Tabelle Allegate al D.M. 7 / 07 (come evidenziato nei precedenti punti (3), (4) e (5), del punto (VII) in premessa, riportanti le discriminazioni che qui si impugnano).

1. C Conclusioni.

Dalla pur sintetica analisi specifica condotta, appare chiaramente l'illegittimità delle scelte effettuate dal Ministro nella

discriminazione formale e materiale di “ITP” e “IAA” rispetto ai docenti di materie teoriche nella nomina a Commissari.

(II) ILLEGITTIMITA’ DEL D.M. 6/07 NELL’ITER PROCEDURALE SEGUITO – Conseguente illegittimità della C.M. n.20/07 nonché del D.M. 7/07.

L’art. 1 della legge 425/97 nel testo originario, non modificato dalla legge n.1/07, **al co. 2 stabilisce che** “*il Governo è autorizzato a disciplinare gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le materie ad essi connesse con regolamento da adottare ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle norme generali di cui agli articoli da 2 a 6 della presente legge*”; **al co. 3 stabilisce che** “*il regolamento di cui al comma 2 entra in vigore con l’inizio dell’anno successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; esso detta anche le disposizioni transitorie:*

a) per l’applicazione graduale della nuova disciplina degli esami di Stato nei primi due anni scolastici, anche con riferimento al valore abilitante dei titoli di studio;

b) per la predisposizione e l’invio alle scuole, da parte del Ministero della pubblica istruzione, delle istruzioni relative alle caratteristiche della terza prova scritta e delle modalità relative alla sua predisposizione”.

Il D.M. n. 6/07 non è stato preceduto dalle necessarie modifiche del DPR 323/98, a suo tempo correttamente adottato, ma necessitante delle modifiche discendenti dal mutato tenore degli artt. 2, 3 e 4 della legge 425/97 a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 1 della legge 1/07. Tale nuova formulazione del regolamento poteva entrare in vigore – come espressamente statuito dal co. 3 del predetto art. 1 della legge 425/97 – **soltanto a partire dall’anno scolastico successivo a quello in corso all’atto della sua pubblicazione nella G.U. e conseguentemente non nei termini necessari per lo svolgimento degli esami di Stato per l’anno scolastico 2006 – 2007.**

Vieppiù, **a norma del co. 1 dell’art. 8 della predetta legge 425/97 sullo schema di regolamento di cui sopra, modificativo del DPR 323/98, doveva essere acquisito “anche contemporaneamente al parere del Consiglio di Stato, il parere delle competenti Commissioni parlamentari”.**

NESSUNO DI TALI PARERI È STATO ACQUISITO, NÉ TANTO MENO RICHIESTO, NÉ SUL D.P.R. NÈ SUL D.M. N. 6/07, CHE HA QUINDI ILLEGITTIMAMENTE NORMATO L’APPLICAZIONE DELLA LEGGE 425/97 IN ASSENZA SIA DEL PREVISTO DPR CHE DEI PARERI CHE SU DI ESSO DOVEVANO ESSERE ACQUISITI.

Trattasi di pareri la cui richiesta è obbligatoria stante il testo normativo che prevede che il regolamento possa essere comunque emanato, anche in loro assenza, solo dopo decorsi 30 giorni dalla richiesta.

Pareri quanto più opportuni se non indispensabili stante la problematica illustrata, pareri che ben avrebbero potuto, se non dovuto, portare a soluzioni diverse da quelle adottate.

<p>CONSIDERAZIONI ULTERIORI SULLA LICETTÀ ED ADEGUATEZZA DEL PROCEDERE NELL’ADOZIONE DEL D.M. 6/07</p>
--

Le sopra rilevate problematiche rispetto alla potestà e motivazione delle scelte attuative adottate dal Ministro sulle questioni sollevate nel presente ricorso si saldano con i sopra espressi rilievi sulla liceità ed adeguatezza del procedere nell'adozione del D.M. 6 / 07 – rilievi di illegittimità che si confermano anche dal comparato esame delle soluzioni procedurali assunte nelle diverse occasioni di decretazione in argomento.

L'aver proceduto direttamente all'emanazione del D.M. 6 / 07 senza ritenere che, in forza delle mutate disposizioni degli articoli 2, 3 e 4 dell'originaria L.425 / 97, fosse necessario procedere preliminarmente ad un aggiornamento delle corrispondenti previsioni del tuttora valido D.P.R. 323/98 – che reca il regolamento generale degli esami di Stato, conformemente a quanto previsto dall'ancora vigente art.1 della predetta L.425/97 [« regolamento da adottare... nel rispetto delle norme generali di cui agli articoli da 2 a 6 della presente legge »: ma gli artt. 2, 3 e 4 della L.425/97 sono stati appunto cambiati dalla L. 1 /07, mentre il governo non ha ritenuto di apportare omogenei cambiamenti al regolamento recato dal DPR 323/98] e che costituisce tuttora necessaria premessa dei DD.MM. emanati ed emanandi in materia – costituisce patente violazione procedurale ed inficia ab origine in particolare la legittimità del D.M. 6/07.

Peraltro può apparire singolare che il detto DPR, sempre correttamente citato in premessa nei precedenti DD.MM., sia direttamente espunto dalla premessa del D.M. 6 / 07, quando verosimilmente doveva anzi figurarvi la sua versione “aggiornata” alle nuove previsioni di legge. Del pari singolare è la dizione recata in premessa al D.M.n.8/07, laddove si richiama il D.P.R. 323/98 << per le parti compatibili con le disposizioni di cui alla suddetta legge n.1/2007>>.

Ma tale singolarità sono solo apparenti: in realtà da un lato esse sono la logica conseguenza della scelta operata di non rinnovazione delle previsioni del D.P.R. 323/98 in omogeneità alle nuove previsioni recate dalla legge n.1/07 (e quindi il D.P.R. non viene citato in premessa perché ricorderebbe l'assenza di legittimità del D.M.n.6/07); dall'altro sono la implicita ammissione del non avvenuto (ed invece doveroso) adeguamento delle previsioni del D.P.R. 323/98 in omogeneità alle nuove previsioni recate dalla legge n.1/07(e così si possono richiamare solo <<le parti compatibili con le disposizioni di cui alla suddetta legge n.1/2007>>).

Inoltre appare ulteriormente illegittimo l'aver emanato il D.M. 6/07, avente carattere regolamentare e addirittura validità permanente, senza udire comunque il parere del Consiglio di Stato, in difformità dalla procedura seguita per l'emanazione dei precedenti DD.MM. 359/ 98, 518 /99 e 104 /01 aventi pari argomento e natura – ed a maggior ragione proprio in considerazione del mancato “aggiornamento” delle previsioni del D.P.R. 323/98.

E tutto ciò si lega anche con la considerazione che l'operato ministeriale si colloca, da oltre 8 anni, in regime di mancato aggiornamento e coordinamento (che era viceversa prescritto “entro un anno”- cioè agosto '98 – dal co.4 dell'art.8 della L.425/97) del Dlgs 297/94 : con le relative conseguenze soprattutto procedurali (l' art.205, co.1, primo periodo, del Dlgs 297/94 prescrive per i D.M. regolamentari la procedura ex co.3 e co.4 dell'art.17 della L.400 / 88 – comprendente quindi anche il parere del CdSt , e seguita, come dicevamo, per DD.M.M. degli anni precedenti ma non seguita per il D.M. 6/07; che è stato emanato, invece, come fosse

un'ordinanza o un decreto non regolamentare, con la procedura stabilita dal secondo periodo del co.1 dell'art.205 suddetto e insieme con l'invio per la registrazione alla CdConti).

Ed infine da una corretta lettura del citato co.3 (regolamenti ministeriali) e co.4 (parere CdSt, oltre a registrazione CdConti, per essi) dell'art.17 della L.400 / 88 con il combinato disposto dell'art. 9 del DPR 323/98 (commissioni d'esame) e degli artt.1 ed 8 della L. 425 /97 (modalità di emanazione previste del regolamento: co. 2 art.17 L.400/88 – regolamento governativo, con parere CdSt ; parere Comm. Parlamentari) discende la generalizzazione del rilievo di illegittimità ed inadeguatezza del procedere.

Complessivamente si evidenzia ulteriormente come il Ministro attuale (ed anche parzialmente il precedente) abbia operato in difetto di legittimazione, giungendo a provvedimenti attuativi ministeriali di assai dubbia o, rispettivamente, insussistente motivazione in alcuni punti specifici; e ora, in questa luce, anche di illegittimità generale.

**CONSEQUENTE ILLEGITTIMITÀ DELLA C.M. N.20/07
NONCHÉ DEL D.M. 7/07.**

Dall'illegittimità del D.M. 6/07 discende ovviamente la pari illegittimità sia delle previsioni del D.M. 7 /07 laddove prevede l'affidamento a Commissari esterni di alcune delle materie di esame, sia della C.M. n.20/07 nella interezza delle previsioni applicative del predetto D.M. 6/07 e delle previsioni illegittime del D.M. 7 /07.

(III) Domanda di sospensiva

Il D.M. 6/07 è stato adottato in assenza delle modifiche al DPR 323/98 che potevano entrare in vigore solo dall'anno scolastico successivo a quello in corso. Il D.M. 7 /07 è stato del pari adottato, per l'affidamento a Commissari esterni di materie d'esame, in assenza dei poteri discendenti dal predetto regolamento. La C.M. n.20/07, applicativa dei due decreti suddetti, è parimenti viziata di illegittimità.

I termini per la formazione delle Commissioni possono comunque essere prorogati, senza danno per il servizio, essendo gli esami previsti a partire dalla terza decade di giugno, come con il presente atto anche si richiede all'Amministrazione.

La concessione di sospensiva consentirebbe di provvedere alle nomine dei Commissari, ed in particolare del ricorrente, sulla base della corretta applicazione dell'univoca previsione legislativa recata dall'art. 4, co. 4 legge 425/97 così come modificata dall'art. 1 della legge n. 1/07 - eliminando le ingiuste, discriminatorie ed illogiche, oltre che illegittime, differenziazioni fra docenti aventi la medesima condizione giuridica e funzionale .

P.Q.M.

si chiede l'annullamento, per quanto di ragione, previa sospensione, dei provvedimenti impugnati e di ogni atto comunque connesso, presupposto e consequenziale, e con ogni statuizione consequenziale.

Con ogni e più ampia salvezza e riserva anche in ordine al risarcimento dei danni. Vittoria di spese, competenze ed onorari.

Il presente ricorso tratta di materia di pubblico impiego ed è pertanto esente dal pagamento del contributo unificato.

Si depositano, salvo altri, i seguenti **Atti/Doc.ti**:

II) D.M. n. 6/07;

III) D.M. n. 7/07;

IV) Circolare Ministeriale n. 20/07;

1) Statino di servizio del ricorrente;

2) Legge n. 1/07;

3) Legge n. 425/97;

4) D.M. n. 8/07;

5) Carteggio AID – MPI;

6) Rilievi AID al D.M. n. 6/07;

7) Carteggio OO.SS. – MPI;

8) Carteggio AID – MPI;

9) Richiesta di accesso doc.ti presentata dall’AID;

10) DD.MM. vari;

11) Normativa specifica su insegnanti tecnico-pratici.

Roma, lì 16 aprile 2007

Avv.to Maria C. Alessandrini

Ad istanza come in atti si notifici il sopraesteso atto a:

- Il Ministero della Pubblica Istruzione in persona del Ministro p.t.
presso l’Avvocatura Generale dello Stato via dei Portoghesi 12 Roma

- Il Prof. Carlo Federici, via C. De Fabritiis n.119 – 00136 Roma